

Comune di CAVA MANARA

(Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 29/5/2012

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2013

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto dell'imposta

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – La base imponibile

Art. 5 – Determinazione delle aliquote

Art. 6 – Abitazione principale e relative pertinenze

Art. 7 – Assimilazione all'abitazione principale

Art. 8 – Immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP

Art. 9 – Immobili merce

Art. 10 – Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Art. 11 – Fabbricati rurali

Art. 12 – Agevolazioni ed esenzioni

Art. 13 – Versamenti

Art. 14 – Dichiarazioni

Art. 15– Accertamenti, sanzioni, contenzioso ed interessi

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 – Rimborsi

Art. 18 – Designazione del funzionario responsabile dell'entrata

Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.
- 2.** Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e come modificato dal D.L 16/2012, e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile. Si rimanda in particolar modo alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012, e a quanto previsto dal D.L 102/2013, convertito con modificazioni nella Legge 124/2013.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1.** L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenza della stessa. Trovano diretta applicazione tutte le esclusioni dal pagamento dell'imposta stabilite dalla legge. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 504/1992.
- 2.** L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 3.** Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi:

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso abitazioni, enfiteusi, superficie degli stessi.

b) Il concessionario nel caso di concessioni di aree demaniali;

c) Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

2. Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato il diritto di abitazione spettante al coniuge se persistite ai sensi dell'art. 540, comma 2 del Codice Civile. Pertanto il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.

3. Ai fini Imu, in virtù dell' articolo 4 comma 12-quinquies del D.L 16/2012 convertito con legge 44/2012, l'assegnazione della casa coniugale all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Pertanto l'ex coniuge assegnatario diventa soggetto passivo in via esclusiva.

Art. 4

LA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs 504/1992 e dell'art. 13, commi 4 e 5 del D.L. 201/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

Art. 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

- 1.** L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
- 2.** La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso.
- 3.** Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque entro le date previste dalle norme vigenti.
- 4.** Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per il solo anno 2013, in deroga a tale disposizione, le deliberazioni acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre.

Art. 6

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- 1.** Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2.** Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria

catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale. Entro tale limite il contribuente ha la facoltà di individuare, in sede di dichiarazione, le pertinenze per quali applicare il regime agevolato.

3. La pertinenza può essere considerata tale se destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale.

4. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Trovano diretta applicazione le esclusioni dal pagamento dell'imposta stabilite dalla legge riguardanti l'abitazione principale e relative pertinenze.

ART. 7

ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tale tipologia di immobile (ivi comprese le pertinenze come definite all'art. 6, comma 2), l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione della disciplina prevista per tale tipologia di immobile (ivi comprese le pertinenze come definite all'art. 6, comma 2), quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

3. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legge 102 del 31.08.2013, convertito con modificazioni nella legge 124 del 28 ottobre 2013, si considera abitazione principale, con conseguente applicazione della disciplina prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, quella data in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado. L'assimilazione si applica limitatamente ad una abitazione e relativa pertinenza. Per l'assimilazione della pertinenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 2. L'assimilazione non opera per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. L'assimilazione decorre dal 1 luglio 2013 e pertanto non è dovuto alcun rimborso di quanto già versato in sede di acconto.

4. Per l'immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per l'abitazione e le relative pertinenze. Tale agevolazione non si applica per le categorie catastali A/1, A/8, A/9. L'assimilazione opera a decorrere dal 1 luglio 2013 pertanto non è dovuto alcun rimborso di quanto già versato in sede di acconto.

ART. 8

IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA E DEGLI IACP

1. La detrazione per abitazione principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616.

2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, l'equiparazione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1 luglio.

3. Per gli immobili indicati ai commi 1 e 2 si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta stabilite dalla legge.

ART. 9

IMMOBILI MERCE

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'imposta municipale propria non è più dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo dovrà essere presentata apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e l'elenco degli immobili che hanno diritto ad usufruire dei benefici fiscali.

Art. 10

TERRENI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI – IAP

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Nel caso in cui il terreno in questione sia posseduto da piu' soggetti, ma solo uno o alcuni di essi possiedono i requisiti di cui al comma 1, la finzione giuridica della non edificabilità (e quindi l'agevolazione) si applica a tutti i comproprietari.

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) Del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000 e fino a € 15.500

b) Del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;

c) Del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000

4. Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica solo a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà.

5. Per gli immobili di cui al presente articolo trovano diretta applicazione le esclusioni dal pagamento dell'imposta stabilite dalla legge.

Art. 11

FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività agricole, come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

2. I fabbricati rurali ad uso abitativo, purchè non strumentali ai sensi del citato comma 3 bis, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie.

3. Per gli immobili di cui al presente articolo trovano diretta applicazione nel presente regolamento le esclusioni dal pagamento dell'imposta stabilite dalla legge.

ART. 12

AGEVOLAZIONI E ESENZIONI.

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:

a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22/2004

- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000.)

2. Sono esenti:

- a) Gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regioni, dalla province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra questi enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
- c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R.601/1973;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze
- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15,e 16 del Trattato lateranense;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

ART. 13

VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondersi entro il 16 giugno.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), secondo il modello approvato con provvedimento

del 12 aprile 2012 del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per l'anno 2013 la pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote deve essere pubblicata sul sito istituzionale entro il 9 dicembre 2013.

4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24

5. Non si procede al versamento nel caso di imposta inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

6. Ogni soggetto passivo è tenuto al pagamento dell'imposta in base alla propria quota di possesso. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari.

ART. 14

DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 di giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Per l'individuazione degli obblighi dichiarativi si rinvia al decreto ministeriale che dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.Lgs 23/2011. In attesa dell'emanazione di tale decreto si rimanda all'articolo 37, comma 53 del D.L 223/2006 che esclude l'obbligo dichiarativo in presenza del MUI (modello unico informatico). Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dipendano da atti o fatti non rilevabili diversamente. Si elencano alcune fattispecie, che a seguito delle nuove previsioni normative dell'art. 13 del D.L 201/2011 necessitano di presentazione di dichiarazione:

- a. Individuazione delle pertinenze su cui applicare l'aliquota agevolata prevista;
- b. Soggettività passiva dell'ex coniuge assegnatario, in base a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della casa coniugale;
- c. Soggettività passiva del titolare del diritto di abitazione in qualità di coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del C.C, se non già dichiarato precedentemente ai fini Ici
- d. Individuazione in caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, dell'unità immobiliare a cui applicare l'assimilazione ad abitazione principale, ai sensi di quanto indicato nell'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
- e. Fattispecie di cui all'articolo 7, comma 4, per l'applicazione della disciplina dell'abitazione principale e relative pertinenze, anche in assenza della condizione di dimora e residenza;
- f. Fattispecie di cui all'articolo 9 relativamente agli immobili merce.

3. Sono fatte salve, per quanto compatibili, le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

4. Per usufruire di eventuali agevolazioni previste in sede di determinazione annuale delle aliquote e delle detrazioni il contribuente è tenuto a presentare apposita comunicazione su modelli predisposti dagli uffici nei medesimi termini di cui al comma 1. Al venir meno di tale requisito è necessario provveder a nuova comunicazione.

ART. 15

ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO E INTERESSI

1. Per l'accertamento, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso, la riscossione coattiva e i rimborsi, si applica l' articolo 10, comma 6, l' articolo 11 commi 3, 4 e 5, l'articolo 12, l' articolo 14, l'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006. Si applicano inoltre l'art. 13, comma 11 del D.L 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e l'art. 10 comma 4 quater del D.L 35/2013 convertito nella Legge 64/2013.

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative

tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonchè il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonchè richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.

6. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.

7. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

8. Le sanzioni indicate nei commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

9. In caso di omesso o ritardato pagamento si applica la sanzione del 30% di cui all'art. D.Lgs 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

10. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

11. Gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale.

12. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 D.L 16/2012, convertito in Legge 44/2012, a decorrere dal 1 luglio 2012, non si dà luogo ad accertamento se l'ammontare dell'imposta, comprensiva di sanzioni ed interessi, non risulta superiore a € 30,00 per annualità. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può avvenire

a. in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

b. Tramite affidamento ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

2. In caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi, comprensivi di interessi inferiori a euro 12,00 per anno solare.

ART. 18

DESIGNAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e provvedimenti, apponendo il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, così modificato, entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.